

Sede legale: ORTONA Via Giovanni XXIII, 188
Iscrizione Registro Persone Giuridiche
Prefettura di Roma N° 525/2007.
DELEGAZIONE LOMBARDIA
Viale Dante n. 28 23900 LECCO
Sito web: www.tridipudi.it
mail: csanfilippo.presidente@tridipudi.it
pec: calogero.sanfilippo@pec.it
Cell. 333 4662430



Il Presidente

Al Ministro della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Alla Procura Generale della Repubblica
Presso la Corte Suprema di Cassazione
Segreteria Disciplinare
prot.pg.cassazione@giustiziacert.it

Al Consiglio Superiore della Magistratura
protocollo.csm@giustiziacert.it

Al Presidente della Corte di Appello di Milano
segreteria.consgjud.milano@giustiziacert.it

Al Presidente del Tribunale di Monza
presidente.tribunale.monza@giustiziacert.it

p. c. Al Giudice di Pace di Monza
Avv. Paolo Facinelli
gdp.monza@giustiziacert.it

Oggetto: Esposto a carico del Giudice di Pace di Monza FACINELLI Paolo.

Lo scrivente dott. **Calogero Sanfilippo**, nato a Campofranco (CL) l'08.11.1934 e residente a Lecco, viale Dante Alighieri, 28, Delegato SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI e rappresentante legale degli utenti della strada,

PREMESSO CHE

1. In data 29/06/2018 in Besana Brianza (MB) si è verificato un sinistro stradale tra l'autovettura condotta da LACQUANITI Damiano e il ciclomotore condotto dal giovane ultra sedicenne RACIOPPI Filippo, il quale, rialzatosi da terra incolume, si è

scusato proferendo all'indirizzo del Lacquaniti davanti a due testimoni testualmente le seguenti frasi: "*ho fatto tutto io, ho torto, non ti ho visto, è stata colpa mia andavo forte ad una velocità di 60/70 all'ora e non ho fatto in tempo a frenare, rimuoviamo i mezzi e andiamo a compilare la constatazione amichevole*";

2. i veicoli sono stati rimossi e si è provveduto alla stesura del modulo di constatazione amichevole (**doc. 1**), ma poiché il Racioppi era un minore, dopo aver compilato il modulo, prima di firmare ha voluto chiamare il proprio genitore, il quale, dopo aver confabulato col figlio, si è infuriato strappando le due pagine del modulo in sue mani e il giovane ha cambiato versione, accusando Lacquaniti di non avere azionato l'indicatore di direzione e di avere effettuato la manovra di svolta a destra tagliandogli repentinamente la strada.
3. è intervenuta su chiamata del Lacquaniti la Polizia Locale, la quale, "*constatato che al suolo non erano visibili tracce di frenata ascrivibili a pneumatici dei veicoli coinvolti né altri segni utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti*" (così hanno scritto nel rapporto di incidente) non hanno espletato alcuna attività di accertamento e hanno notificato a Lacquaniti il verbale di accertamento di violazione n. 6992 per l'asserita violazione dell'art. 154, comma 1-8, CdS, con la seguente motivazione: "*Conducente del veicolo targato DF818VX percorrente via Puecher con direttrice Centro Periferia, nell'effettuare la manovra di svolta a destra verso il parcheggio antistante il civico 16, creava pericolo ad altro utente della strada venendo a collisione con un ciclomotore, che, percorrente la via con identica provenienza e direzione, lo urtava con la ruota anteriore in corrispondenza del fianco destro. La presente violazione è emersa a seguito di ricostruzione di incidente stradale verificatosi il 29/06/2018 alle ore 16,10 nella predetta località*";
4. in data **15 settembre 2018**, ovvero al 28° giorno dalla notifica del verbale, Lacquaniti proponeva ricorso al Giudice di Pace di Monza (**Doc. 2**), commettendo delega alla associazione in intestazione, SOS UTENTI – DIFESA CONSUMATORI, per essere rappresentato in giudizio dallo scrivente dott. Calogero Sanfilippo;
5. il ricorso era stato assegnato al Giudice PINNELLI SABATINA RAFFAELLA e successivamente, per trasferimento di quest'ultima, al Giudice ANGELA ROSARIA EPIFANI, la quale si è astenuta a causa di un esposto dello scrivente a suo carico inviato alle SS.LL. Ill.me, per cui la causa è stata assegnata definitivamente al

Giudice Dott. PAOLO FACINELLI, il quale ha fissato udienza al 12/09/2019 ore 12:00 (**cf. storico fascicolo Doc. 3**);

6. attesa la complessità del gravame suffragata da due prove testimoniali (**Doc. 4**) e dalla volontà scorrettamente espressa dal Giudice in udienza di rigettarlo a favore della controparte, rifiutandosi di acquisire la constatazione amichevole e di ammettere la citazione a testi di VILLELLA Isabella e BARUCCO Giuseppina, lo scrivente ha chiesto un rinvio almeno per produrre il filmato dell'incidente, in cui emergeva chiaramente la piena responsabilità del ciclomotore e il Dott. Facinelli ha rinviato l'udienza al 22/10/2019 (**cf. storico fascicolo Doc. 3**);
7. all'udienza del 22/10/2019 il Giudice, dopo aver visionato il filmato, si è espresso in questi termini: "*quand'è così la dinamica del sinistro è evidente*"; indi, si è volto verso il computer per scrivere il dispositivo e dopo qualche minuto ha letto: "**(. . .)** *conferma il verbale di accertamento della Polizia Locale di Besana Brianza e determina la sanzione in € 36,40*" (**Doc. 5**), aggiungendo in maniera chiaramente canzonatoria: "*vede, le ho mantenuto lo sconto del 30%*" (€ 28,70 + 7,70 di spese = € 36,40 anziché € 41,00 + 7,70 di spese = 48,70);
8. allo scrivente inorridito non è rimasto che salutarlo ma senza invidiarlo per la stesura della motivazione in sentenza a fronte di una dinamica del sinistro di tutto rispetto circostanziata in 6 pagine, in cui era ampiamente dimostrato come l'organo verbalizzante abbia fatto acqua da tutte le parti; non appaia superfluo sottolineare che lo scrivente è un Comandante di Polizia Municipale di un capoluogo di provincia a riposo e ha svolto il ruolo di docente di infortunistica stradale in Regione Lombardia mentre il giudice Paolo Facinelli si è dimostrato un somaro che non ha nemmeno letto il ricorso per ciò che ha combinato in sentenza;
9. la motivazione, infatti, è arrivata con la sentenza n. 1419/19 (**Doc. 6**), in cui il Giudice assume che "*il termine di trenta giorni per proporre opposizione al verbale di accertamento di cui è causa, notificato in data 18 luglio 2018, scadeva il 13 settembre 2018, tenuto conto della sospensione feriale relativa al mese di agosto 2018. Il ricorso in opposizione del sig. Lacquaniti risulta spedito a mezzo posta in data 15 settembre 2018, e dunque dopo lo spirare del termine di opposizione. L'opposizione va pertanto respinta perché tardiva, con la conseguente conferma del verbale opposto. La sanzione che si stima congrua, valutati tutti gli elementi del caso concreto, è di € 36,40. La natura della causa e le ragioni della decisione giustificano*

l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite'; sentenza che certamente offende gravemente l'amministrazione della giustizia posto che si espone ai seguenti rilievi:

- **l'opposizione non è tardiva, è il Giudice tardivo che non sa contare fino a trenta**, posto che **i trenta giorni** per proporre opposizione al verbale notificato in data 18 luglio 2018 **non scadono il 13 settembre 2018** (26° giorno) **bensì il 17 settembre 2018**, per cui **il ricorso** del sig. Lacquaniti **è stato spedito** a mezzo posta **il 15 settembre 2018 ovvero al 28° giorno** e non tardivamente come assume **falsamente** costui;
- il Giudice Facinelli ignora, altrimenti è in malafede, che primo suo dovere è quello di accertare se il ricorso è stato depositato **tempestivamente** e non rilevarlo dopo la seconda udienza di rinvio, dopo la lettura del dispositivo e quando si accinge ad estendere la motivazione della sentenza; costui, probabilmente certo della immunità disciplinare garantita dagli Organi sovraordinati destinatari del presente esposto, non avendo motivazioni valide a sostegno della validità del verbale opposto, dovendo ricorrere ad una motivazione falsa ancorché cervellotica, al solo scopo di difesa della collega Angela Rosaria Epifani destinataria di un esposto dello scrivente a suo carico, in sentenza ha sottaciuto l'avverbio "tempestivamente", utilizzato, invece (ubi voluit scripsit) nella sentenza Malorni prodotta dallo scrivente come (doc. 3) nell'esposto contestualmente inoltrato a suo carico (**doc. 7**);
- il Giudice Facinelli ignora, altrimenti è in malafede, che se l'opposizione è tardiva e, quindi il ricorso è inammissibile, non può e non deve esaminarne il merito, mentre egli, invece, nel merito, proprio perché l'opposizione non era tardiva e lui lo sapeva, è entrato a piè pari, ha confermato il verbale opposto, ha valutato tutti gli elementi del caso concreto, bestialmente ha stimato congrua la sanzione di € 36,40 (e non poteva) ed ha ritenuto che la natura della causa e le ragioni della decisione giustificassero l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
- il Giudice Facinelli ignora, altrimenti è convinto di agire impunemente in barba alla legge, che l'art. 202 C.d.S. prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione e il Giudice non è legittimato ad applicarla nel giudizio di opposizione, bestia.

Tutto ciò porta lo scrivente a ritenere che il Giudice Paolo Facinelli o è in preda ad una "ignorantia legis" spaventosa o è afflitto da una disonestà funzionale tale da ritenere di potere svolgere la sua attività "legibus solutus" (tertium non datur).

In entrambi i casi il dott. Facinelli, che ha l'ardire all'ingresso del suo ufficio di autonominarsi avvocato, non è degno di fare il giudice anche se di serie B rispetto ai togati e dimostra di essere la vergogna dell'amministrazione della giustizia; nell'umanesimo giuridico sarebbe stato incluso tra i discepoli di Bartolo come "asino ultramontano natus ad aratrum"; costui non fa onore all'ordinamento giudiziario.

L'ex Ministra Bongiorno aveva proposto una legge secondo la quale *"i magistrati dovrebbero essere sottoposti ad accurati test psicologici, volti a stabilire se l'aspirante giudice possiede o meno l'empatia, la responsabilità e la stabilità mentale per coprire il ruolo"* (ipse dixit); in alcuni casi non sarebbe male, però, integrare il test psicologico con il trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.).

Lo scrivente, nella propria miriade di esposti inoltrati a carico di alcuni giudici ignoranti ha avuto modo di evidenziare come il Giudice di Pace di Trieste Stefania Bernieri Di Lucca abbia dissacrato la grammatica italiana, con particolare riguardo all'uso degli aggettivi dimostrativi, utilizzando l'aggettivo **codesto** invece di **questo** e il Giudice di Pace di Lecco, avv. Guido Alberto Bagalà, sempre in dispregio alla grammatica italiana, ha scritto **qual'è** con l'apostrofo e **fà** con l'accento. Per costoro lo scrivente aveva consigliato di ritornare alla scuola dell'obbligo mentre **per l'Avv. Paolo Facinelli si impone il ritorno alla scuola materna**, dal momento che anche i bambini sanno contare fino a trenta.

Nella pletora di esposti inoltrati dallo scrivente a carico di alcuni giudici di pace (Maria Cristina Ferraresi, Stefania Bernieri Di Lucca, Guido Alberto Bagalà, Barbara Capotosto, Angela Rosaria Epifani e Paola Leggio), mentre il CSM risponde puntualmente con la frase di stile *"ritenuto che nei fatti contestati dall'esponente non sembravano ravvisabili profili di rilevanza disciplinare, trattandosi di censure avverso sentenze suscettibili di sindacato con gli ordinari mezzi di impugnazione"*, il Ministro della Giustizia e la Segreteria Disciplinare della Procura Generale della Cassazione non si sono mai degnati di dare riscontro alle doglianze dello scrivente; il che è semplicemente vergognoso.

Per fortuna provvedono PALAMARA e LOTTI a tenere vivo il prestigio del CSM e della Magistratura.

In ordine al presente esposto, però, il comportamento del giudice Facinelli assume una gravità sui generis, che nulla ha a che vedere con l'ordinario mezzo di impugnazione; il

ricorrente Lacquaniti appellerà la sentenza con vittoria certa e condanna alle spese della Polizia Locale di Besana Brianza (il giudice non paga).

I fatti sopra esposti sono gravemente lesivi del diritto di giustizia del cittadino che trova la sua massima tutela, oltre che nella Carta Costituzionale, nell'art. 6 della legge 04 agosto 1955, n. 848. Il sistema costituzionale di ripartizione dei poteri attribuisce al Giudice la potestà di intervenire nei confronti della pubblica amministrazione per ridurre il danno causato al cittadino nell'immediatezza del fatto e, successivamente, con l'annullamento del provvedimento, sentite le parti in causa. In tale espletamento delle attività deve emergere una condotta deontologicamente corretta da parte del Giudice (Cass. Sez. Unite n. 20730/09).

Il Giudice ha ricevuto il grandissimo onore di ricoprire un ruolo essenziale a favore della Nazione che trova un unico soggetto principe nel Popolo Italiano nel cui interesse vengono emesse le sentenze. È una attività che richiede dedizione, competenza e buon senso legati da costante equilibrio; una sorta di missione che gratifica la giustizia nel senso più alto del termine. Non a caso, il Giudice di Pace è un giudice di prossimità. Il cittadino si rivolge a lui direttamente, facendosi assistere da una associazione o da un delegato. Tutti i cittadini sarebbero felici di ricoprire il ruolo di Giudice di Pace.

Questo esposto ha il solo obiettivo di fare intervenire i destinatari nei confronti del Giudice Paolo Facinelli per aiutarlo a svolgere ancora meglio il suo insostituibile lavoro anche se, ad avviso dello scrivente, sarebbe meglio cacciarlo via nella speranza per il suo bene che cambi mestiere.

Produce:

copia modulo di constatazione amichevole (doc. 1); ricorso proposto da Lacquaniti Damiano (doc. 2); storico fascicolo (doc. 3); dichiarazioni testimoniali (doc. 4); dispositivo (doc. 5); sentenza n. 1419/19 (doc. 6); sentenza del ricorso Malorni a confronto (doc. 7).

Lecco, 02 febbraio 2020.

**IL DELEGATO SOS UTENTI
PER LA LOMBARDIA
(Dr. Calogero Sanfilippo)**

